



Circolare

Data: 30 novembre 2023

Alle: Autorità preposte alla migrazione dei Cantoni e delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun nonché del Principato del Liechtenstein

Numero di riferimento/incarto: 431.0-4792/7/3

Accattonaggio di cittadini di Stati membri dell'UE/AELS

Gentili Signore e Signori,

da qualche tempo in alcune città svizzere si osserva un numero crescente di mendicanti provenienti da Stati membri dell'UE/AELS. Ciò costituisce una sfida per le città. Alcuni Cantoni si sono peraltro rivolti alla SEM per sapere quali conseguenze si possono dedurre dalla sentenza del Tribunale federale del 13 marzo 2023¹ sull'accattonaggio.

In questo contesto desideriamo sottolineare quanto segue:

1. In Svizzera l'accattonaggio non è considerato un'attività lucrativa.² Nel caso di cittadini UE/AELS che praticano l'accattonaggio si deve presumere che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti, risp. che non soggiornano in Svizzera in qualità di destinatari di servizi. I cittadini UE/AELS che praticano l'accattonaggio in Svizzera non possono dunque far valere alcun diritto di soggiorno in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

¹ Cfr. [sentenza TF 1C_537/2021 del 13 marzo 2023](#)

² Cfr. DTF 143 IV 97, consid. 1, sentenze 6B_839/2015 del 26 agosto 2016, consid. 3.4 e 1C_443/2017 del 29 agosto 2018, consid. 5.4

2. Nella sua sentenza del 13 marzo 2023 il Tribunale federale ha esaminato se il divieto parziale dell'accattonaggio previsto dal Cantone Basilea Città violava l'ALC. Ha stabilito che il divieto parziale dell'accattonaggio è compatibile con l'ALC. Ha inoltre stabilito che i cittadini UE/AELS devono adempiere le condizioni d'entrata applicabili alla libera circolazione delle persone. Per beneficiare dello statuto di soggiorno in virtù del diritto alla libera circolazione, gli interessati devono disporre di un motivo previsto dall'ALC, ossia un soggiorno con attività lucrativa, un soggiorno senza attività lucrativa o un soggiorno in quanto destinatario di servizi. In assenza di un motivo previsto dall'ALC, le condizioni d'entrata applicabili alla libera circolazione delle persone non sono soddisfatte. Il diritto nazionale non prevede diritti d'entrata che vadano oltre il diritto alla libera circolazione. Le condizioni per un soggiorno di massimo tre mesi di cittadini UE/AELS sono invece rette dal diritto svizzero, nello specifico dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) e dalle relative ordinanze (nello specifico l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA) nonché dall'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP). Secondo il Tribunale federale, tuttavia, l'articolo 10 LStrl non conferisce direttamente un diritto di soggiornare in Svizzera.

3. Il soggiorno in Svizzera di persone che non possono appellarsi né alla LStrl né all'ALC è irregolare. Queste persone sono tenute a lasciare il Paese.

Considerato quanto sopra, i Cantoni hanno le seguenti possibilità³:

1. Allontanamento (art. 64 LStrl)

Se emerge che cittadini UE/AELS hanno praticato l'accattonaggio nei primi tre mesi successivi alla loro entrata e che quindi non dispongono di un motivo previsto dall'ALC, i Cantoni hanno la possibilità di allontanare queste persone (art. 64 LStrl). In linea di massima, lo stesso vale anche per le persone già in possesso di un permesso di dimora. Nella fattispecie occorre tuttavia esaminare nel singolo caso se le condizioni alle quali è stato concesso il permesso non sono o non sono più adempiute. In concreto occorre pertanto esaminare se le persone interessate dispongono ancora di mezzi finanziari sufficienti, se sono titolari di un permesso per un soggiorno senza attività lucrativa o, qualora abbiano ottenuto un permesso per svolgere un'attività lucrativa, se presentano ancora la qualità di lavoratori.

Se emerge che cittadini UE/AELS praticano l'accattonaggio e quindi non soddisfano le condizioni per il diritto di soggiorno ai sensi dell'ALC, essi possono essere allontanati senza tenere conto dell'articolo 5 dell'allegato I dell'ALC⁴ (cfr. art. 23 dell'OLCP per quanto riguarda i titolari di un permesso). L'esame caso per caso e l'erogazione della decisione d'allontanamento competono ai Cantoni (art. 64 LStrl).

³ Cfr. anche [23.3778 Mo. Berthoud v. 15.06.2023 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Libera circolazione dei lavoratori, non degli accattoni.](#)

⁴ Cfr. DFT 141 II 1, consid. 2.2.1

2. Divieto d'entrata (art. 67 LStrl)

È inoltre possibile vietare l'entrata agli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, in particolare se non hanno lasciato la Svizzera entro il termine impartito (art. 67 cpv. 1 lett. b LStrl) o se hanno violato l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 1 lett. c LStrl), segnatamente contravvenendo, in modo grave o ripetuto, a disposizioni legali o decisioni di autorità.

Quando viene pronunciato un divieto d'entrata nei confronti di un cittadino UE/AELS che pratica l'accattonaggio, occorre tenere conto dell'articolo 5 dell'allegato I dell'ALC. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è possibile limitare la libera circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblici soltanto in presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. In determinate circostanze, tuttavia, il comportamento anteriore può costituire di per sé una minaccia. Allo stesso modo, il fatto di perturbare ripetutamente l'ordine pubblico (recidiva comprovata) può essere indicativo di una minaccia reale per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Infatti, ciò può essere segno che la persona non è disposta o non è in grado di adattarsi all'ordine stabilito.

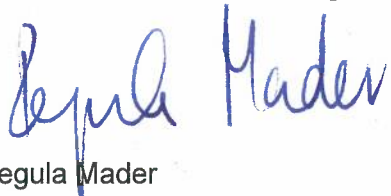
In caso di recidiva, le autorità in materia di migrazione possono chiedere alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di disporre misure di respingimento nei confronti di cittadini UE/AELS che praticano l'accattonaggio.

La presente circolare sostituisce la circolare del 4 giugno 2010 su mendicizia e delinquenza di cittadini UE/AELS senza domicilio in Svizzera.⁵

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Regula Mader

Vicedirettrice

Copia a:

- Associazione dei servizi cantionali di migrazione

⁵ La presente circolare è consultabile sul sito web della SEM: [II. Accordo sulla libera circolazione delle persone \(admin.ch\)](#)